



**CORTE di APPELLO di
CATANIA**

**PROCURA GENERALE della
REPUBBLICA di CATANIA**

**Il Presidente della Corte
di Appello di Catania**

**Il Procuratore Generale
della Repubblica di Catania**

Premesso che con decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato il giorno stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in vigore dall'8 gennaio 2022, è stato modificato l'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel senso che:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono state aggiunte le seguenti: «, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

2) il comma 8 è stato sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;

3) dopo il comma 8 è stato aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.»;

Considerato:

che, per effetto delle modificazioni sopra indicate, l'accesso agli uffici giudiziari è ora consentito, a norma dei commi 1 e 4 dell'art. 9-sexies, soltanto ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia che siano in possesso e, su richiesta, possano esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2021 (anche il c.d. *green pass* basico);

che le disposizioni che precedono non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3 dell'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52/2021);

che l'accesso dei soggetti indicati in premessa agli uffici giudiziari, in violazione della disposizione di cui al citato comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600 a 1.500, irrogata dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti (commi 8 e 9 del citato art. 9-quinquies);

che tenuto a verificare il rispetto della prescrizione sopra indicata, anche avvalendosi di delegati, ai sensi del comma 5 dell'art. 9-sexies, è il procuratore generale presso la corte di appello, indicato per la magistratura ordinaria, dalla normativa emergenziale, quale responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria,

il quale individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione della prescrizione di cui si tratta;

che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate, anche a campione, prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso alle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52/2021;

che l'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, adottato ai sensi della norma da ultimo citata, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del medesimo D.P.C.M. che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (l'applicazione descritta nell'allegato B, paragrafo 4, è l'App VerificaC19, che, installata su un dispositivo mobile, legge il QR Code, ne estrae le informazioni per verificare che la certificazione sia valida, mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa);

Ritenuto che appare opportuno prevedere – con riferimento agli uffici siti nel capoluogo del distretto (avendo il Procuratore generale, per quanto attiene agli altri uffici, delegato le verifiche sui controlli ai Procuratori della Repubblica circondariali), nonché agli uffici del giudice di pace del circondario di Catania – l'effettuazione dei controlli al momento dell'accesso e a campione, allo scopo di non rallentare eccessivamente l'afflusso agli uffici dei difensori e degli altri soggetti indicati nel comma 4 dell'art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021, con pregiudizio per il puntuale svolgimento dell'attività giudiziaria;

Ritenuto che dei controlli possono essere incaricati, negli uffici nei quali è presente personale addetto alla custodia, i soggetti che svolgono tale attività, mentre negli uffici nei quali il suddetto servizio non è previsto i medesimi controlli potranno essere effettuati dal personale giudiziario già incaricato dell'effettuazione di quelli nei confronti dei magistrati professionali ed onorari, individuato nell'elenco allegato al decreto congiunto N. 6190/21 U del 13 ottobre 2021, come successivamente modificato ed integrato;

Ritenuto che, su disposizione dei Capi degli uffici, il personale giudiziario sopra specificato potrà anche procedere a controlli a campione nei confronti dei soggetti indicati nel comma 4 dell'art. 9-sexies, dopo il loro accesso agli uffici medesimi;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;

Il Procuratore generale e il Presidente della Corte di appello, che, condividendo il contenuto del presente provvedimento in quanto riferito anche agli Uffici giudicanti



del capoluogo del distretto, lo sottoscrive, fermi restando compiti e responsabilità propri del Procuratore generale nella materia di cui si tratta;

DISPONGONO

Con effetto immediato e fino al 31 marzo 2022, il personale addetto alla custodia degli uffici giudiziari di questo capoluogo di distretto e degli uffici del giudice di pace del circondario di Catania, nonché, negli uffici nei quali non è presente personale addetto alla custodia, i dipendenti giudiziari in precedenza indicati, provvederanno al momento dell'accesso, a campione, al controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.

Su disposizione dei Capi degli uffici, il personale giudiziario sopra specificato potrà anche procedere a controlli a campione nei confronti dei soggetti indicati nel comma 4 dell'art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021, dopo il loro accesso agli uffici medesimi.

Le verifiche saranno effettuate richiedendo, in formato digitale o cartaceo, la certificazione verde COVID-19, e procedendo quindi al controllo del QR Code con dispositivo mobile (smartphone), sul quale sia stata previamente scaricata l'App VerificaC19, che mostrerà all'operatore l'effettiva validità della certificazione e le generalità dell'intestatario della stessa.

Nell'ipotesi di ritardo nell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti controllati potranno comunque avvalersi, ed esibirli ai dipendenti preposti al controllo, dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 [a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.], in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Il personale addetto alla custodia utilizzerà per le verifiche dispositivi mobili forniti dalla società da cui dipende.

Ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021 che al momento del controllo risultino sprovvisti della certificazione verde COVID-19, ovvero ne rifiutino l'esibizione, ovvero risultino privi di valida certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3 dell'art. 9-




quinquies del decreto-legge n. 52/2021), sarà inibito l'accesso agli Uffici; nei medesimi casi, i soggetti che abbiano già fatto accesso agli uffici dovranno essere invitati ad allontanarsi senza ritardo dalla struttura e nei loro confronti si dovrà procedere ad accertamento e contestazione della violazione, in conformità al modello allegato al decreto congiunto N. 6190/21 U del 13 ottobre 2021, con le integrazioni di cui alla nota del Procuratore generale n. 60/22 U del 4 gennaio 2022.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Capi degli Uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto, i quali a loro volta ne cureranno la comunicazione ai dipendenti amministrativi che nei medesimi Uffici sono stati individuati quali incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 9-sexies, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, al legale rappresentante della Società DISSMANN che assicura il servizio di custodia degli uffici.

Catania, 11 gennaio 2022

Il Presidente della Corte di Appello

Filippo Pennisi



Il Procuratore Generale

Roberto Saieva

